

Agenzia delle Entrate - Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 (Estratto)

Oggetto: Commento alle novità fiscali - Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Primi chiarimenti.

(omissis)

9. SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA (ARTICOLO 18)

Con le modifiche introdotte con l'art. 18 del decreto, è stato ampliato il c.d. periodo di osservazione per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, di cui all'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, passando così dagli originari tre a cinque periodi d'imposta.

Di conseguenza, il presupposto per l'applicazione di tale disciplina è ora costituito da cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo, di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, tale modifica trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del decreto legislativo che la introduce.

Pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la disciplina sulle società in perdita sistematica troverà applicazione per il periodo d'imposta 2014, solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta (ossia, per i periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero sia, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo (2011).

(omissis)

Venerdì 23 Gennaio 2015

VIDEOFORUM 2015

Italia Oggi

(omissis)

8. Società in perdita sistemica – Decorrenza

Domanda

Con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 2 comma 36-decies e seguenti, del dl n. 138/2011, l'Agenzia delle Entrate (circ. 25/E/2012 § 6.2) ha precisato che, stante il fatto che la disciplina sulle società in perdita sistemica richiede un <<periodo di osservazione>> di tre anni, la disciplina delle società in perdita sistemica trova applicazione solo a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività ovvero dal quinto anno di attività. Pertanto, vista la novità introdotta dal dlgs n.175/2014, è possibile affermare che la disciplina delle società in perdita sistemica opera dal sesto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ovvero dal settimo anno di attività?

Risposta

L'articolo 18 del dlgs n. 175/2014 ha esteso da "tre" a "cinque" periodi d'imposta il c.d. periodo di osservazione ai fini dell'applicazione della disciplina sulle società in perdita

sistematica. Di conseguenza, per i soggetti (con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) costituiti da meno di sei anni, la disciplina sulle società in perdita sistematica non trova applicazione per mancanza del relativo presupposto. Il primo periodo d'imposta astrattamente utile (considerando anche la causa di disapplicazione automatica prevista dall'art. 1 lettera m), del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012) di applicazione della disciplina in esame darà il settimo anno dalla costituzione.

(omissis)

Venerdì 30 gennaio 2015

TELEFISCO 2015

Il Sole 24 Ore

(omissis)

9. Società in perdita sistematica, i 5 anni vanno dal 2009 al 2013

Le modifiche apportate in tema di società in perdita sistematica dall'art.18 del decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014) riguardo al periodo di osservazione quinquennale delle perdite reiterate possono essere applicate ai periodi 2012 e 2013?

L'articolo 18 del decreto semplificazioni individua chiaramente il periodo d'imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le modifiche previste. In particolare, il comma 3 prevede espressamente che, in deroga all'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, le modifiche si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto semplificazioni. Pertanto, come chiarito nella circolare 31/E del 2014 (paragrafo 9), per i soggetti interessati dalla disciplina sulle società in perdita sistematica, con esercizio coincidente con l'anno solare, le modifiche di cui si parla operano solamente a decorrere dal periodo d'imposta 2014; di conseguenza, esclusivamente a decorrere da tale periodo d'imposta (2014), assumerà rilevanza il periodo d'osservazione quinquennale (costituito dai periodi 2009-2010-2011-2012-2013) invece di quello triennale (2009-2010-2011 e 2010-2011-2012 rilevanti, rispettivamente, per i periodi d'imposta 2012 e 2013).

(omissis)